

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL TURISMO MONTANO SOSTENIBILE E RESPONSABILE

TRA

il Ministero del turismo (di seguito indicato solo come "Ministero") - con sede legale in Roma, via di Villa Ada, 55, C.F. 96480590585, indirizzo PEC segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it, in persona del Ministro Sen. Daniela Garnero Santanchè;

E

il Club Alpino Italiano (di seguito indicato solo come "CAI") - con sede legale in Milano, via Errico Petrella, 19, C.F. 80067550154, indirizzo PEC cai@pec.cai.it, in persona del Presidente generale Antonio Montani;

Premesso che

- il CAI è un ente pubblico non economico che, tra le finalità, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale;
- il CAI, ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e ss.mm.ii., ha tra i suoi compiti statutari quelli di provvedere, tra l'altro:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del CAI e delle singole sezioni, fissandone i criteri e i mezzi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
 - d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
 - e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
 - f) all'organizzazione di idonee attività tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
 - g) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale;

- il CAI è impegnato da molti anni nell'indirizzo dell'attività escursionistica, attraverso una costante opera sul territorio ed una continua attività di formazione e di educazione, tecnica e culturale, svolta sia all'interno che fuori dall'Associazione, in cui è messo a frutto il bagaglio di conoscenza ed esperienza accumulato in una storia ultracentenaria;
- una rete di percorsi escursionistici, sorretta da una praticabilità e da una conoscenza diffusa del territorio su cui si snoda, favorisce forme di frequentazione compatibili con la conservazione dell'ambiente e ricche di risvolti culturali, rappresenta un'occasione di sviluppo sostenibile e responsabile offerta per la popolazione nel rispetto delle tradizioni culturali della stessa;
- il CAI, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (tabella allegata - parte V) e dall'art. 1 dello Statuto, è un ente pubblico non economico di tipo associativo vigilato dal Ministero del turismo;
- il CAI è riconosciuto come "associazione di protezione ambientale", ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
- presso il Ministero, la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, istituita con D.p.c.m. 30 ottobre 2023, n. 177, svolge le funzioni di controllo, supporto e vigilanza sul CAI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e ss.mm.ii., dell'articolo 54 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., dell'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, così come modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 2021 giugno 2023, n. 74;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" ha riconosciuto al CAI un ulteriore contributo di 5.000.000,00 di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il 17 giugno 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero e il CAI, con durata triennale, finalizzato allo sviluppo di azioni condivise, mirate alla valorizzazione ed alla promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'offerta di turismo sostenibile in ambito montano, caratterizzata, in particolare, dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici, dai percorsi alpinistici e dalla rete di accoglienza dei rifugi alpini e montani, con particolare riguardo al Sentiero Italia CAI e alla via italiana dei Rochers al Monte Bianco;
- l'articolo 9 dello stesso Protocollo prevede la definizione di un'apposita Convenzione per regolare le linee strategiche, gli obiettivi, gli indirizzi, gli indicatori dei risultati, nonché gli aspetti prettamente operativi, connessi ad attività o progetti che prevedano il reperimento di risorse economiche;
- il 6 dicembre 2022 il Ministero e il CAI hanno sottoscritto la Convenzione di cui al punto precedente, da considerarsi valida per l'intero periodo di validità del Protocollo

d'Intesa (articolo 12 della Convenzione);

- il CAI ha chiesto il rinnovo del Protocollo d'Intesa del 17 giugno 2021, in scadenza il 17 giugno 2024;
- l'articolo 10 dello stesso Protocollo prevede la possibilità del rinnovo d'intesa tra le parti;
- gli obiettivi di policy del Piano strategico di sviluppo del turismo 2023 - 2027 comprendono lo sviluppo, la competitività e l'attrattività delle destinazioni montane e includono la sostenibilità fra i pilastri strategici su cui fondare gli interventi per la costruzione del modello di turismo in chiave di circolarità e tutela della biodiversità, che tenga conto della preferenza espressa dai turisti europei in tema di mobilità dolce.

Considerato che

È intenzione delle parti rinnovare il Protocollo d'intesa del 17 giugno 2021, al fine di garantire lo sviluppo degli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione in ambito nazionale ed internazionale della conoscenza e della diffusione dell'offerta di turismo sostenibile in ambito montano.

Si conviene quanto segue

Art. 1

1. Il Protocollo d'intesa del 17 giugno 2021, stipulato tra il Ministero e il CAI, è rinnovato per la durata di tre anni fino al 17 giugno 2027, e, alla scadenza, può essere nuovamente rinnovato d'intesa tra le Parti stesse.
2. La Convenzione del 6 dicembre 2022 citata in premessa è da considerarsi valida per l'intero periodo di validità del Protocollo d'Intesa.

Roma,

PER IL MINISTERO DEL TURISMO
IL MINISTRO
Sen. Daniela Garnerò Santanchè

PER IL CLUB ALPINO ITALIANO
IL PRESIDENTE GENERALE
Antonio Montani